

Stato Maggiore dell'Aeronautica

Roma, _____
P.d.C. : 600-6749

**AI CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA
SEZIONE A.M.**

= S E D E =

Prot.: M_D.AAVSMA
Tit. Arch. SMA/125/G50-2/1-97

OGGETTO: *Rappresentanza Militare - Risposte alle delibere del Co.Ce.R. AM n. 1 e 2 – verbale 97/2008/X.*

Riferimenti: a. fg. SMA12COCER AM/G.50.2.2/98047 datato 28.10.2008;
b. fg. SMA12COCER AM/G.50.2.2/99198 datato 30.10.2008.

DELIBERA N. 1: *“Audizione Sottufficiali di Monterotondo – Roma. Intervento in materia di tutela sanitaria, culturale e morale ai sensi dell’art. 9 del RARM”.*

DELIBERA N. 2: *“Approvazione comunicato stampa”.*

Le delibere in oggetto necessitano di una trattazione congiunta per evidenti motivi di connessione, incidendo entrambe sulle modalità di gestione del Compenso Forfetario di Impiego (C.F.I.) presso il 1° Deposito di Monterotondo – Roma e sul rapporto gerarchico - funzionale fra alcuni Sottufficiali in servizio presso il citato Ente e il proprio Comandante.

Premesso quanto sopra, la richiesta di audizione di codesto Consiglio non può essere accolta in quanto i fatti su cui verte l'istanza riguardano materie escluse dalla competenza della rappresentanza militare. Infatti, in relazione al Compenso Forfetario di Impiego sottolineo che la norma istitutiva (art. 9, DPR n. 163/2002) non prevede che gli organismi di rappresentanza abbiano diritto ad intervenire nella scelta dei criteri con cui sono distribuite le relative risorse. In particolare la disposizione riserva la competenza della determinazione delle esercitazioni e operazioni da remunerare con il compenso in argomento ai Capi di Stato Maggiore di Forza Armata previa informazione al Capo di Stato Maggiore della Difesa. Al riguardo sono state emanate puntuali linee di indirizzo, discendenti dalle disposizioni di S.M.D., volte a regolamentare la gestione del CFI e CFG.

Per quanto concerne le riportate pressioni dei superiori gerarchici su alcuni Sottufficiali in servizio al 1° Deposito di Monterotondo, si rappresenta che l'ordinamento giuridico offre specifici mezzi di tutela per coloro che ritengono di subire comportamenti lesivi della propria sfera giuridica. Fuori dai predetti casi che costituiscono autentiche patologie, le relazioni fra il personale militare e i propri superiori rientrano nell'ambito del “rapporto gerarchico – funzionale” che l'art. 19 della legge 382/78 contempla fra le materie escluse dalla competenza della rappresentanza militare.

***In relazione alla delibera n. 2,** evidenzio che il comunicato stampa annesso non risulta conforme alle norme attualmente in vigore in quanto si riferisce ad un caso individuale mentre in base all'art. 1 del DPR 691/1979 la Rappresentanza Militare ha competenza esclusivamente per la tutela degli interessi “di carattere collettivo”. In tal senso l'iniziativa promossa da codesto Co.Ce.R. A.M. può configurarsi addirittura quale indebita ingerenza nell'azione di comando.*

Sul caso di specie, peraltro, è alta l'attenzione della Forza armata che ha seguito da vicino le vicende sanitarie che hanno riguardato il Sottufficiale al quale è occorso il malore.

Inoltre, reputo opportuno soffermarmi sull'auspicio espresso nell'ultimo capoverso del citato comunicato stampa, relativo alla "necessità di trovare ... soluzioni adatte ai mutati tempi ed in linea con le pronunce dell'Unione Europea in materia di diritti e tutele per tutto il personale militare".

Al riguardo, infatti, al fine di dare una corretta informazione al personale della Forza armata, esprimo il seguente duplice ordine di considerazioni:

1.1) Rapporto con le norme di carattere sovranazionale e comunitario

In relazione alle richiamate pronunce dell'Unione Europea evidenzio che allo stato attuale non risultano esistere atti normativi, per l'Italia e per gli altri stati membri dell'Unione, che dettino l'introduzione dell'associazionismo, anche in forma sindacale, del personale delle Forze Armate.

Evidenzio anche che sul tema del diritto di associazione per il personale delle Forze Armate esistono alcune pronunce di organi politici del Consiglio d'Europa (Risoluzione n. 903/1988 e Raccomandazione n. 1572 del settembre 2002 dell'Assemblea parlamentare) anch'essi non vincolanti per gli stati aderenti.

*Posto quanto sopra, infine, sottolineo che l'art. 11 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), nel garantire a chiunque il diritto di associazione, oltre che di formare e aderire a sindacati per la protezione dei propri interessi, ha espressamente riconosciuto la possibilità di prevedere legittime restrizioni all'esercizio di questo diritto ai membri delle FF.AA.. In tal modo è stata fatta una precisa scelta per il personale militare il cui **diritto di associazione nei vari paesi europei è disciplinato da norme di carattere nazionale** che ne hanno generalmente ridotto o condizionato (come nel nostro ordinamento) l'ampiezza, in virtù della prioritaria esigenza di tutela della coesione e della neutralità delle Forze Armate, valori fondamentali proprio per gli ordinamenti democratici.*

2) Comparazione fra le discipline vigenti nei paesi dell'OSCE

Da uno studio realizzato dall'OSCE che ha analizzato in un'ottica comparativa i diritti fondamentali degli appartenenti alle forze armate dei paesi aderenti, è possibile evincere che in tema di diritti civili e politici (quali il diritto di associazione, la libertà di espressione e di manifestazione, ecc.) nella quasi totalità degli ordinamenti statuali le citate esigenze di coesione e neutralità delle forze armate hanno imposto limitazioni più o meno restrittive ai propri appartenenti.

*Nel dettaglio, peraltro, si può evincere che per le limitazioni imposte ai propri militari, **l'Italia è considerata uno stato con "restrizioni moderate"**.*

*Più specificamente, anche in relazione all'istituto della Rappresentanza Militare, **l'attuale disciplina colloca l'Italia in una posizione intermedia fra gli stati più conservatori**, ove non è consentito alcun mezzo di espressione per i militari (essendo le condizioni di benessere dei militari competenza esclusiva dell'apparato statale) e quelli, molto pochi e di cultura assai diversa, che invece hanno introdotto l'associazionismo anche per gli appartenenti alle forze armate.*

*Fermo restando quanto appena affermato, infine, confermo la convinta posizione **della Forza armata in senso favorevole ad una riforma della Rappresentanza Militare che consenta un rafforzamento dello strumento rappresentativo**, purché nel contempo siano salvaguardati tre pilastri ritenuti fondamentali: il rispetto della peculiarità militare, una reale rappresentanza del personale e la sostanziale efficacia dell'istituto.*

IL CAPO DI STATO MAGGIORE